



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

17 dicembre 2020*

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 45 TFUE – Cittadinanza dell'Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) – Richiedenti lavoro – Termine ragionevole per prendere conoscenza delle offerte di lavoro che possano risultare adeguate per il richiedente lavoro e per adottare le misure necessarie al fine di poter essere assunto – Requisiti imposti dallo Stato membro ospitante al richiedente lavoro nella pendenza di tale termine – Condizioni del diritto di soggiorno – Obbligo di dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo»

Nella causa C-710/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Conseil d'État (Belgio), con decisione del 12 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2019, nel procedimento

G.M.A.

contro

État belge,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, L. Bay Larsen, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per G.M.A., da A. Valcke, avocat;
- per il governo belga, da L. Van den Broeck, C. Pochet e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistite da F. Motulsky, avocat;
- per il governo danese, da M. Wolff e J. Nymann-Lindegren, in qualità di agenti;
- per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

* Lingua processuale: il francese.

- per il governo del Regno Unito, da Z. Lavery e S. Brandon, in qualità di agenti, assistiti da K. Apps, barrister;
 - per la Commissione europea, da D. Martin, B.-R. Killmann e E. Montaguti, in qualità di agenti,
- sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 settembre 2020,
- ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 45 TFUE, degli articoli 15 e 31 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77 e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35), nonché degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia sorta fra G.M.A. e lo Stato belga in merito al diniego di quest'ultimo di riconoscere a G.M.A. un diritto di soggiorno superiore a tre mesi nel territorio belga in quanto richiedente lavoro.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

- 3 Il considerando 9 della direttiva 2004/38 così recita:

«I cittadini dell'Unione dovrebbero aver il diritto di soggiornare nello Stato membro ospitante per un periodo non superiore a tre mesi senza altra formalità o condizione che il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità, fatto salvo un trattamento più favorevole applicabile ai richiedenti lavoro, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia».
- 4 L'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

«I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità».
- 5 L'articolo 7, paragrafi 1 e 3, di detta direttiva prevede quanto segue:

«1. Ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o

b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o

- c) – di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale,
- di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all'autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o
- d) di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

(...)

3. Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell'Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:

- a) l'interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- b) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività per oltre un anno, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;
- c) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi;
- d) l'interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito».

6 L'articolo 8 della stessa direttiva impone una serie di formalità amministrative alle categorie di persone di cui all'articolo 7 della stessa.

7 L'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 2004/38 dispone quanto segue:

«1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.

(...)

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e senza pregiudizio delle disposizioni del capitolo VI, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari qualora

(...)

- b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo».

La normativa belga

- 8 L'articolo 39/2, paragrafo 2, della loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri) (*Moniteur belge* del 31 dicembre 1980, pag. 14584), nella sua versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 15 dicembre 1980»), prevede quanto segue:

«Il Consiglio [per il contenzioso degli stranieri (Belgio)] statuisce, con sentenza, sugli altri ricorsi di annullamento per violazione delle forme sostanziali o prescritte a pena di nullità, per eccesso o sviamento di potere».

- 9 L'articolo 40, paragrafo 4, della legge del 15 dicembre 1980 prevede quanto segue:

«Ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare nel Regno per un periodo superiore a tre mesi se soddisfa la condizione prevista all'articolo 41, [primo comma] e:

1) se è un lavoratore subordinato o autonomo nel Regno o se entra nel Regno per cercare un posto di lavoro, fino a quando possa dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo;

(...)».

- 10 L'articolo 50 dell'arrêté royal sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, du 8 octobre 1981 (regio decreto dell'8 ottobre 1981 sull'accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri) (*Moniteur belge* del 27 ottobre 1981, pag. 13740), così recita:

«§ 1. Il cittadino dell'Unione che intende soggiornare più di tre mesi nel territorio del Regno e che dimostra di avere la sua cittadinanza in conformità all'articolo 41, [primo comma], della legge [del 15 dicembre 1980], presenta una richiesta di attestazione di registrazione presso l'amministrazione comunale del luogo di residenza a mezzo di un documento conforme al modello figurante all'allegato 19.

(...)

§ 2. Al momento della domanda o al più tardi nei tre mesi successivi alla domanda, il cittadino dell'Unione (...) deve produrre i seguenti documenti:

(...)

3) richiedente lavoro:

- a) un'iscrizione presso l'ufficio di collocamento competente o copia di lettere di candidatura; e
- b) la prova di avere buone possibilità di trovare un posto di lavoro tenuto conto della situazione personale dell'interessato, in particolare dei diplomi ottenuti, delle eventuali formazioni professionali che lo stesso ha seguito o previste e della durata del periodo di disoccupazione;

(...))».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 11 Il 27 ottobre 2015, G.M.A., cittadino greco, ha fatto richiesta di un'attestazione di registrazione in Belgio, in qualità di richiedente lavoro, al fine di ottenere un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi in tale Stato membro, in conformità all'articolo 50, paragrafo 1, del regio decreto sull'accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta la data alla quale G.M.A. è entrato nel territorio di detto Stato membro.
- 12 Il 18 marzo 2016, tale domanda è stata respinta con decisione dell'Office des étrangers (Ufficio per gli stranieri, Belgio; in prosieguo: «l'Ufficio»), con la motivazione che G.M.A. non soddisfaceva le condizioni richieste dalla legislazione belga per beneficiare di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi (in prosieguo: la «decisione dell'Ufficio»). Infatti, secondo l'Ufficio, i documenti prodotti da G.M.A. non facevano supporre che quest'ultimo avesse effettive possibilità di essere assunto nel territorio belga. Di conseguenza, a G.M.A. è stato ingiunto di lasciare tale territorio entro i 30 giorni successivi alla notifica di detta decisione.
- 13 Con sentenza del 28 giugno 2018, il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio; in prosieguo: il «CCE»), ossia l'organo giurisdizionale competente a conoscere, in primo grado, il contenzioso relativo alla legittimità delle decisioni dell'Ufficio, ha respinto il ricorso proposto da G.M.A. avverso la decisione dell'Ufficio.
- 14 G.M.A. ha conseguentemente proposto ricorso per cassazione dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio), giudice del rinvio, facendo valere, in primo luogo, che dall'articolo 45 TFUE, letto alla luce della sentenza del 26 febbraio 1991, Antonissen (C-292/89, EU:C:1991:80), discende che gli Stati membri hanno l'obbligo di concedere un «termine ragionevole» ai richiedenti lavoro provenienti da un altro Stato membro, per consentire loro di prendere conoscenza delle offerte di lavoro che possano risultare adeguate per i medesimi e di adottare le misure necessarie al fine di essere assunti. Detto termine non potrebbe essere in nessun caso inferiore a sei mesi, come risulterebbe dal combinato disposto per analogia dell'articolo 7, paragrafo 3, e degli articoli 11 e 16 della direttiva 2004/38.
- 15 Inoltre, per tutta la durata di detto termine, il richiedente lavoro non sarebbe tenuto a dimostrare di avere effettive possibilità di essere assunto.
- 16 In secondo luogo, G.M.A. ha fatto valere che, successivamente all'adozione della decisione dell'Ufficio, ossia il 6 aprile 2016, egli è stato assunto in qualità di stagista dal Parlamento europeo. Tale circostanza dimostrerebbe che egli disponeva di buone possibilità di trovare lavoro e che, di conseguenza, avrebbe potuto beneficiare di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.
- 17 Orbene, non prendendo in considerazione l'assunzione di G.M.A., il CCE avrebbe violato gli articoli 15 e 31 della direttiva 2004/38, nonché gli articoli 41 e 47 della Carta. Infatti, da dette disposizioni risulterebbe che i giudici competenti a controllare la legittimità di una decisione amministrativa avente ad oggetto il diritto di soggiorno di un cittadino dell'Unione devono procedere ad un esame esaustivo di tutte le circostanze rilevanti e prendere in considerazione tutti gli elementi portati alla loro attenzione, anche qualora tali elementi siano posteriori alla decisione di cui trattasi.
- 18 Alla luce di tali considerazioni, G.M.A. fa valere che il CCE avrebbe dovuto disapplicare la norma procedurale nazionale che ha trasposto in modo non corretto nel diritto belga gli articoli 15 e 31 della direttiva 2004/38, ossia l'articolo 39/2, paragrafo 2, della legge del 15 dicembre 1980, in forza del quale tale organo giurisdizionale non ha tenuto conto della sua assunzione quale stagista successiva alla decisione dell'Ufficio.

- 19 Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della controversia principale dipenda dall'interpretazione, da parte della Corte, dell'articolo 45 TFUE, degli articoli 15 e 31 della direttiva 2004/38, nonché degli articoli 41 e 47 della Carta. Infatti, se tali disposizioni dovessero essere interpretate nel senso auspicato da G.M.A., quest'ultimo dovrebbe beneficiare di un diritto di soggiorno superiore a tre mesi nel territorio belga.
- 20 In tali circostanze, il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se l'articolo 45 [TFUE] debba essere interpretato e applicato nel senso che lo Stato membro ospitante ha l'obbligo, in primo luogo, di concedere un termine ragionevole al richiedente lavoro che gli consenta di prendere conoscenza delle offerte di lavoro che possano risultare adeguate per il medesimo e di adottare le misure necessarie al fine di essere assunto, in secondo luogo di ammettere che il termine per effettuare la ricerca di lavoro non può in nessun caso essere inferiore a sei mesi, e, in terzo luogo, di autorizzare la presenza sul suo territorio di un richiedente lavoro durante tutta la durata di detto termine senza esigere che lo stesso fornisca la prova di avere effettive possibilità di essere assunto.
- 2) Se gli articoli 15 e 31 della direttiva [2004/38] e gli articoli 41 e 47 della [Carta], nonché i principi generali del primato del diritto dell'Unione europea e dell'effetto utile delle direttive debbano essere interpretati nel senso che i giudici nazionali dello Stato membro ospitante hanno l'obbligo, nell'ambito dell'esame di un ricorso di annullamento contro una decisione che rifiuta il riconoscimento del diritto di soggiorno superiore a tre mesi di un cittadino dell'Unione, di prendere in considerazione nuovi elementi successivi alla decisione adottata dalle autorità nazionali, quando questi ultimi possono determinare una modifica della situazione della persona interessata che non autorizzerebbe più una limitazione del diritto di soggiorno della stessa nello Stato membro ospitante».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

- 21 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Il fatto che un giudice nazionale abbia, sul piano formale, formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell'Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto o meno riferimento nell'enunciazione delle sue questioni [sentenza del 23 aprile 2020, Land Niedersachsen (Periodi anteriori di attività pertinente), C-710/18, EU:C:2020:299, punto 18].
- 22 Nella specie, pur se, con la sua prima questione, il giudice del rinvio sollecita un'interpretazione del solo articolo 45 TFUE, occorre osservare che l'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38 riguarda specificamente i richiedenti lavoro. Infatti, in conformità a tale disposizione, nei confronti dei cittadini dell'Unione non può essere adottato un provvedimento di allontanamento fino a quando, da un lato, essi sono entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro e, dall'altro, possono dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo.

- 23 Di conseguenza, si deve ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l'articolo 45 TFUE e l'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38 debbano essere interpretati nel senso che lo Stato membro ospitante è tenuto a concedere un termine ragionevole ad un richiedente lavoro, che gli consenta di prendere conoscenza delle offerte di lavoro che possano risultare adeguate per il medesimo e di adottare le misure necessarie al fine di essere assunto, che tale termine non può in nessun caso essere inferiore a sei mesi e che, durante tale periodo, lo Stato membro ospitante può esigere dal richiedente lavoro che lo stesso dimostri di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo.
- 24 Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se lo Stato membro ospitante sia tenuto a concedere un «termine ragionevole» ai richiedenti lavoro che consenta loro di prendere conoscenza delle offerte di lavoro che possano risultare adeguate per i medesimi e di adottare le misure necessarie al fine di essere assunti, occorre rilevare che la nozione di «lavoratore», ai sensi dell'articolo 45 TFUE, ha una portata autonoma propria del diritto dell'Unione e non dev'essere interpretata restrittivamente (sentenza del 21 febbraio 2013, N., C-46/12, EU:C:2013:97, punto 39). In particolare, una persona all'effettiva ricerca di un impiego deve essere qualificata come «lavoratore» (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix, C-507/12, EU:C:2014:2007, punto 35).
- 25 Occorre parimenti rilevare che la libera circolazione dei lavoratori fa parte dei fondamenti dell'Unione e, pertanto, le disposizioni che sanciscono questa libertà devono essere interpretate estensivamente. In particolare, un'interpretazione restrittiva dell'articolo 45, paragrafo 3, TFUE comprometterebbe le effettive possibilità di un cittadino di uno Stato membro che sia in cerca di occupazione di trovare un lavoro negli altri Stati membri e priverebbe quindi detta disposizione del suo effetto utile (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 1991, Antonissen, C-292/89, EU:C:1991:80, punti 11 e 12).
- 26 Ne consegue che la libera circolazione dei lavoratori implica il diritto per i cittadini degli Stati membri di circolare liberamente sul territorio degli altri Stati membri e di prendervi dimora al fine di cercarvi un lavoro (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 1991, Antonissen, C-292/89, EU:C:1991:80, punto 13), fermo restando che l'esistenza di tale diritto è stata codificata dal legislatore dell'Unione all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38. Al riguardo si deve rilevare che l'effetto utile dell'articolo 45 TFUE è garantito se la normativa dell'Unione o, in mancanza di essa, la normativa di uno Stato membro, attribuisce agli interessati un termine ragionevole che consenta loro di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato membro ospitante, delle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunti (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 1991, Antonissen, C-292/89, EU:C:1991:80, punto 16).
- 27 Di conseguenza, si deve ritenere che lo Stato membro ospitante sia tenuto a concedere ai richiedenti lavoro un termine ragionevole che consenta loro di prendere conoscenza, nel territorio di detto Stato membro, delle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunti.
- 28 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la durata di tale termine, occorre ricordare, anzitutto, che dall'articolo 6 della direttiva 2004/38 risulta che tutti i cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.
- 29 L'articolo 7 di tale direttiva prevede, da parte sua, le situazioni nelle quali un cittadino dell'Unione può beneficiare di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.
- 30 Occorre parimenti ricordare che l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva prevede le condizioni alle quali i cittadini dell'Unione possono mantenere il diritto di soggiorno previsto, se del caso, all'articolo 6 o all'articolo 7 della stessa.

- 31 In particolare, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, il diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 di quest'ultima è mantenuto finché gli interessati non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. L'articolo 14, paragrafo 2, di tale direttiva prevede, segnatamente, che i cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficino di un diritto di soggiorno superiore a tre mesi finché soddisfano le condizioni previste all'articolo 7 di detta direttiva.
- 32 Orbene, come risulta dal punto 22 della presente sentenza, è l'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38, disposizione che prevede una deroga ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo 14, a prendere specificamente in considerazione i richiedenti lavoro.
- 33 Ne consegue che l'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38 determina in maniera specifica le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione che lasciano il proprio Stato membro di origine con la volontà di cercare un posto di lavoro nello Stato membro ospitante. Cionondimeno, tale disposizione, che il legislatore dell'Unione ha adottato al fine di codificare gli insegnamenti derivanti dalla sentenza del 26 febbraio 1991, Antonissen (C-292/89, EU:C:1991:80), relativa al diritto di soggiorno dei richiedenti lavoro fondato sull'articolo 45 TFUE, disciplina anche direttamente il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione aventi la qualità di richiedente lavoro, come risulta segnatamente dal punto 52 della sentenza del 15 settembre 2015, Alimanovic (C-67/14, EU:C:2015:597).
- 34 Pertanto, qualora un cittadino dell'Unione entri nel territorio di uno Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro, il suo diritto di soggiorno rientra, a partire dalla data della sua registrazione in qualità di richiedente lavoro, nell'ambito di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38.
- 35 Tuttavia, occorre rilevare che dal testo dell'articolo 6 della direttiva 2004/38 risulta che tale disposizione si applica indistintamente a tutti i cittadini dell'Unione, a prescindere dall'intenzione con la quale tali cittadini entrano nel territorio dello Stato membro ospitante. Ne consegue che, anche qualora un cittadino dell'Unione entri nel territorio di uno Stato membro ospitante con l'intenzione di cercare ivi un lavoro, il suo diritto di soggiorno rientra parimenti, nel corso dei primi tre mesi, nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della direttiva 2004/38.
- 36 Ciò premesso, durante detto periodo di tre mesi di cui a tale disposizione, da un lato, a tale cittadino non può essere imposta nessun'altra condizione oltre al possesso di un titolo di identità valido.
- 37 Dall'altro, si deve ritenere che il termine ragionevole di cui al punto 27 della presente sentenza inizi a decorrere dal momento in cui il cittadino dell'Unione interessato ha deciso di registrarsi in qualità di richiedente lavoro nello Stato membro ospitante.
- 38 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la possibilità di determinare la durata minima alla quale tale termine ragionevole dovrebbe corrispondere, occorre rilevare che l'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38 non contiene alcuna indicazione al riguardo.
- 39 Ciò considerato, si deve ricordare, anzitutto, che, come risulta dal punto 26 della presente sentenza, un siffatto termine deve consentire di garantire l'effetto utile dell'articolo 45 TFUE.
- 40 Inoltre, al punto 21 della sentenza del 26 febbraio 1991, Antonissen (C-292/89, EU:C:1991:80), la Corte, pur non fissando la durata minima alla quale dovrebbe corrispondere detto termine ragionevole, ha dichiarato che il termine di sei mesi a partire dall'ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante, come quello di cui alla causa sfociata in tale sentenza, non risultava idoneo a pregiudicare detto effetto utile.

- 41 Infine, in tale contesto, occorre tenere conto delle finalità della direttiva 2004/38, la quale mira ad agevolare l'esercizio del diritto primario e individuale di circolazione e di soggiorno conferito direttamente ai cittadini dell'Unione dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e a rafforzare tale diritto (v., in tal senso, sentenza dell'11 aprile 2019, Tarola, C-483/17, EU:C:2019:309, punto 23).
- 42 Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere che un termine di sei mesi a partire dalla data della registrazione non risulta, in linea di principio, insufficiente, e non pregiudica l'effetto utile dell'articolo 45 TFUE.
- 43 In terzo luogo, per quanto riguarda gli obblighi che lo Stato membro ospitante può imporre al richiedente lavoro nella pendenza di questo stesso termine ragionevole, come emerge dal punto 22 della presente sentenza, dal testo dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38 risulta che non può essere adottato un provvedimento di allontanamento nei confronti del richiedente lavoro qualora lo stesso dimostri di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo. Tale disposizione riprende, in sostanza, il principio risultante dal punto 21 della sentenza del 26 febbraio 1991, Antonissen (C-292/89, EU:C:1991:80), secondo il quale l'interessato non può essere obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro ospitante qualora, trascorso un termine ragionevole, questi provi che «continua a cercare lavoro e ha effettive possibilità di essere assunto».
- 44 Nella misura in cui, per evitare di dover lasciare il territorio dello Stato membro ospitante, il richiedente lavoro debba dunque «continuare» a cercare un posto di lavoro dopo la scadenza di tale termine ragionevole, occorre dedurre che lo Stato membro ospitante può esigere, già nella pendenza di detto termine, che il richiedente lavoro cerchi un'occupazione. Tuttavia, nella pendenza di detto termine, tale Stato membro non può esigere dall'interessato di dimostrare l'esistenza di buone possibilità di essere assunto.
- 45 Tale interpretazione è avvalorata dal fatto che, poiché l'obiettivo di un siffatto termine ragionevole consiste, come risulta dal punto 27 della presente sentenza, nel consentire al richiedente lavoro di prendere conoscenza delle offerte di lavoro corrispondenti alle sue qualifiche personali e di adottare le misure necessarie al fine di essere assunto, è solo alla scadenza di tale termine che le autorità nazionali competenti possono essere in grado di valutare se l'interessato sia alla ricerca di un posto di lavoro e abbia buone possibilità di trovarlo.
- 46 Pertanto, è solo alla scadenza di questo stesso termine ragionevole che il richiedente lavoro è tenuto a dimostrare non solo di essere alla ricerca di un posto di lavoro, ma anche di avere buone possibilità di trovarlo.
- 47 Spetta alle autorità e agli organi giurisdizionali dello Stato membro ospitante valutare gli elementi di prova prodotti in tal senso dal richiedente lavoro di cui trattasi. A tal riguardo, dette autorità e detti organi giurisdizionali dovranno procedere ad un'analisi d'insieme di ogni elemento rilevante quale, ad esempio, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 75 e 76 delle sue conclusioni, la circostanza che tale richiedente si sia registrato presso l'organismo nazionale competente per i richiedenti lavoro, che si presenti periodicamente presso potenziali datori di lavoro inviando loro lettere di candidatura o, ancora, che si rechi a colloqui di lavoro. Nell'ambito di tale valutazione, dette autorità e detti organi giurisdizionali devono prendere in considerazione la situazione del mercato del lavoro nazionale nel settore corrispondente alle qualifiche personali del richiedente lavoro in questione. Per contro, il fatto che quest'ultimo abbia rifiutato delle offerte di lavoro non corrispondenti alle sue qualifiche professionali non può essere preso in considerazione per ritenere che egli non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38.
- 48 Nella specie, dalle suesposte considerazioni discende che, al momento della presentazione della sua richiesta di registrazione in qualità di richiedente lavoro, ossia il 27 ottobre 2015, G.M.A. doveva disporre, quantomeno, di un termine ragionevole durante il quale le autorità belghe potevano unicamente imporre al medesimo di dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro.

- 49 Orbene, dalle informazioni a disposizione della Corte emerge che la decisione dell'Ufficio che negava a G.M.A. un diritto di soggiorno superiore a tre mesi nel territorio belga è stata presa in quanto gli elementi di prova prodotti da quest'ultimo a sostegno della sua domanda non erano idonei a dimostrare che egli aveva buone possibilità di essere assunto.
- 50 In tali circostanze, si deve constatare che l'articolo 45 TFUE e l'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38 ostano ad una normativa nazionale che impone una siffatta condizione ad un richiedente lavoro che si trovi in una situazione come quella di G.M.A.
- 51 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere nei seguenti termini alla prima questione:
- L'articolo 45 TFUE e l'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38 devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro ospitante è tenuto a concedere un termine ragionevole ad un cittadino dell'Unione, il quale inizia a decorrere dal momento in cui tale cittadino dell'Unione si è registrato in qualità di richiedente lavoro, per consentirgli di prendere conoscenza delle offerte di lavoro che possano risultare adeguate per il medesimo e di adottare le misure necessarie al fine di essere assunto.
 - Nella pendenza di tale termine, lo Stato membro ospitante può esigere che il richiedente lavoro dimostri di essere alla ricerca di un posto di lavoro. Solo dopo la scadenza di detto termine tale Stato membro può esigere che il richiedente lavoro dimostri non solo di essere alla ricerca di un posto di lavoro, ma anche di avere buone possibilità di trovarlo.

Sulla seconda questione

- 52 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 15 e 31 della direttiva 2004/38, gli articoli 41 e 47 della Carta, nonché i principi del primato e dell'effetto utile debbano essere interpretati nel senso che i giudici dello Stato membro ospitante sono tenuti, nell'ambito dell'esame del ricorso contro una decisione che rifiuta la concessione di un diritto di soggiorno superiore a tre mesi a un richiedente lavoro, ad esercitare un controllo esteso al merito e a prendere in considerazione elementi successivi a detta decisione, qualora tali elementi potrebbero determinare una modifica della situazione di tale persona e giustificare la concessione di detto diritto di soggiorno.
- 53 Dalla risposta alla prima questione risulta che le autorità dello Stato membro ospitante, nel corso del periodo coperto dal termine ragionevole di cui al punto 51 della presente sentenza, non possono imporre al richiedente lavoro di dimostrare di avere buone possibilità di trovare un posto di lavoro. Pertanto, dal momento che, nella specie, la decisione dell'Ufficio ha imposto a G.M.A. obblighi contrari all'articolo 45 TFUE e all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38, non risulta necessario verificare se elementi successivi a tale decisione debbano essere presi in considerazione dai giudici dello Stato membro ospitante al fine di riconoscere al ricorrente nel procedimento principale un diritto di soggiorno in quanto richiedente lavoro.
- 54 In tali circostanze, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

- 55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L'articolo 45 TFUE e l'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro ospitante è tenuto a concedere un termine ragionevole ad un cittadino dell'Unione, il quale inizia a decorrere dal momento in cui tale cittadino dell'Unione si è registrato in qualità di richiedente lavoro, per consentirgli di prendere conoscenza delle offerte di lavoro che possano risultare adeguate per il medesimo e di adottare le misure necessarie al fine di essere assunto.

Nella pendenza di tale termine, lo Stato membro ospitante può esigere che il richiedente lavoro dimostri di essere alla ricerca di un posto di lavoro. Solo dopo la scadenza di detto termine tale Stato membro può esigere che il richiedente lavoro dimostri non solo di essere alla ricerca di un posto di lavoro, ma anche di avere buone possibilità di trovarlo.

Firme